



## Ordine internazionale e diritti umani

International Legal Order and Human Rights  
Ordenamiento Jurídico Internacional y Derechos Humanos  
Ordre juridique international et Droits de l'Homme

### SUMMUM IUS SUMMA INIURIA

Con la recentissima sentenza del 7 marzo 2017 la Grande Camera della Corte di giustizia dell'Unione europea, pronunciando sul rinvio pregiudiziale proposto dalla Commissione per il contenzioso in materia di stranieri nel Belgio, ha disatteso le aspettative di quanti, in ordine all'annoso e irrisolto problema degli immigrati in Europa ed in particolare dei rifugiati e dei richiedenti asilo, si attendevano che la Corte, utilizzando una lunga prassi che si riassume nel noto detto "*Iura novit Curia*", avrebbe potuto agevolare la situazione attuale, rendendo obbligatorio per gli Stati membri, almeno quel visto temporaneo per ragioni umanitarie, previsto dall'ordinamento internazionale e segnatamente anche dal diritto dell'Unione europea.

Purtroppo, la Corte, con una interpretazione che diremmo "bizantineggiante", tipica del nostro paese, ma anche mitteleuropea, ha ritenuto che la tematica in oggetto non è disciplinata dal diritto dell'Unione, ma unicamente dal diritto nazionale e che, pertanto, l'obbligo degli Stati membri, derivante dalla Carta dei diritti fondamentali, di rispettare quest'ultimi allorquando si tratta di applicare il diritto dell'Unione, non è rilevabile nel caso di specie.

È ovvio che la brevità del termine intercorso fra la predetta sentenza e la pubblicazione del presente numero della Rivista non consente una puntuale disamina degli argomenti addotti dalla Corte. Ciò sarà certamente oggetto di un prossimo contributo che si potrà leggere nel successivo numero della Rivista.

La presente nota, pur nella sua inevitabile brevità, tende soltanto a denunciare l'operato della Corte che, ignorando del tutto il principio del rispetto dei diritti umani, quali derivano dal diritto internazionale generale e segnatamente dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo del 1950 e dalla Carta dei diritti fondamentali, acquisita come fonte di diritto nel sistema dell'Unione, a termini del Trattato di Lisbona e dimenticando altresì i reiterati interventi di Istituzioni dell'Unione e di Stati membri intesi a richiamare i predetti principi, di fronte alle recenti catastrofi, anche quotidiane che svolgono in particolare nel Mar Mediterraneo e nel canale di Sicilia. La Grande Camera, ignorando al riguardo non solo i diritti umani ma anche la solidarietà e facendo leva, invece, sul cosiddetto "Codice comunitario dei visti (Regolamento (CE) n.810/2009, in GUUE 2009, p.1) e successive modifiche, nonché l'ulteriore Regolamento (UE) 2016/399 (in GUUE 2016 L77 p. 1), la Direttiva 2013/32/UE del 28 giugno 2013 (in GUUE 2013, L 180 p.60), ed il Regolamento (UE)604/13 (in GUUE L180 p. 31), si è arrovelata con tutte le argomentazioni possibili per sostenere, in conclusione, che la materia oggetto del contendere non rientra nel diritto dell'Unione europea e che pertanto alcun obbligo può derivare a carico degli Stati membri.

La situazione all'origine è abbastanza semplice: si tratta di una famiglia di profughi siriani sfuggita alla drammatica e ben nota situazione esistente in Siria, che, rifugiatisi in Libano, aveva chiesto all'Ambasciata del Belgio in quel paese un visto temporaneo di ingresso in Belgio per ragioni umanitarie, nella prospettiva di chiedere successivamente un regolare diritto di asilo. Fra le tante argomentazioni sorprendenti vi è anche quella della pretesa incapacità dell'Ambasciata del Belgio a ricevere una tale richiesta la cui competenza sarebbe limitata agli organi esistenti sul territorio nazionale e non a quelli periferici, quale appunto l'Ambasciata in Libano. Il punto contraddice, di piena evidenza, il principio del mancato limite della territorialità, più volte affermato dalla stessa Corte. Ma ciò che rileva, anche fuori da qualsiasi logica argomentazione giuridica, sono le conseguenze di fatto che ne derivano. Poiché la predetta famiglia siriana non ha un visto di ingresso in Belgio, per ottenere il quale dovrebbe rivolgersi solo alle autorità esistenti sul territorio dello Stato, è implicito che essa dovrebbe cercare di raggiungere, in maniera illegale e clandestina quel paese, per poter formulare una domanda di visto umanitario. Si ignora così, di fatto, che muovendo dal rispetto di una pretesa legittima normativa, si obbliga l'accennata famiglia a compiere un viaggio che si conclude con una immigrazione illegale e che espone la famiglia stessa, come è noto, non solo al rischio della vita ma in ogni caso alle più gravi violazioni dei diritti umani.

Nelle sue conclusioni sulla procedura in oggetto, l'avvocato generale Mengozzi, si era sforzato di sostenere con decisione che il caso di specie rientra nell'applicazione dell'art. 25 del Codice dei visti e che di conseguenza le autorità di uno Stato membro, applicando tale norma dell'Unione, ai sensi dell'art. 51 della Carta, sono automaticamente tenuti al rispetto dei diritti garantiti dalla Carta stessa. A sostegno di tale tesi aveva altresì analizzato il predetto Codice dei visti e tra l'altro anche il "*Considerando 29*" nel quale è reiteratamente sottolineata l'esigenza del rispetto dei diritti umani, ricordando altresì come questi ultimi devono essere applicati e rispettati dalle autorità degli Stati membri, indipendentemente da ogni criterio di territorialità. Si ribadisce altresì, come più volte sottolineato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, che la Convenzione europea e di conseguenza la Carta dei diritti fondamentali, nel caso di specie rilevante, ha lo scopo di proteggere «diritti non teorici o illusori ma concreti ed effettivi» ed ha più volte ribadito come l'intera costruzione dell'Unione europea si fonda sul rispetto dei diritti umani, esplicitamente richiamata nei diversi trattati precedenti e da ultimo nell'art. 6 del Trattato di Lisbona.

Al momento possiamo solo registrare la profonda delusione che genera la sentenza, ma che certamente avrà fatto piacere ai 14 Stati intervenuti nella procedura per sostenere la decisione negativa della Corte, ma non altrettanto alle migliaia di profughi disperati che attraversano quotidianamente pericoli immani pur di sfuggire alle situazioni drammatiche esistenti nei propri paesi, ed alle altrettante migliaia di persone, e speriamo anche di qualche Stato membro, che si preoccupano sinceramente della situazione e si sforzano in ogni modo di trovare una soluzione, anche parziale e temporanea, che rispetti i diritti umani più volte affermati e ribaditi, nonché il principio di solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea che non è certo estraneo a tale materia, anche se il problema concreto si pone essenzialmente a danno di qualche paese del sud d'Europa i cui confini sono anche, e principalmente, i confini dell'Unione europea.

LA DIREZIONE